



CONTENUTO: TERRITORIO (fonte: L'AREA www.ea.fvg.it)

Oggi è quanto mai necessario pensare, o ripensare, a ogni intervento sul territorio sulla base dei principi di sostenibilità.

“Il progetto dell’ambiente costruito, dovrebbe essere ecologico per definizione, perché struttura i rapporti tra l’uomo e il suo ambiente di vita; dovrebbe, cioè essere concepito in funzione delle specifiche caratteristiche ambientali del luogo di intervento, nel rispetto di tutte le sue risorse, evitando il loro spreco e inquinamento. (...)”

Non dovrebbero avere alcun senso espressioni quali “pianificazione sostenibile”, “edilizia bioclimatica”, “architettura ecocompatibile”, “bioarchitettura” (...).”

GLI EFFETTI DELL'INTERVENTO UMANO SUL TERRITORIO

Costruire strade, case, o intervenire in ogni altro modo sul territorio ha effetti rilevanti sul territorio.

“La realizzazione di insediamenti umani implica inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo, acustico ed elettromagnetico, con conseguenze devastanti per l’ambiente e notevoli ripercussioni anche sulla salute dell’uomo; per non parlare degli effetti prodotti sugli assetti territoriali - geologico, idrogeologico, vegetazionale, faunistico - e dello svilupparsi di problemi sempre più pressanti legati al traffico veicolare, allo smaltimento dei rifiuti, alla presenza di sostanze tossiche.” (Giacchetta, Magliocco, 2007, “**Progettazione Sostenibile**”)

L'antropizzazione del territorio, cioè la sua trasformazione ad opera dell'uomo, ha conseguenze di diverso tipo. Ad esempio su:

- **energia**: più di un terzo dell’energia è destinata a illuminare e scaldare le nostre case
- **effetto serra**: il riscaldamento degli edifici produce circa metà dell'anidride carbonica globalmente immessa nell'atmosfera
- **materie prime**: il settore delle costruzioni utilizza circa il 40% dei materiali complessivamente impiegati ogni anno nel mondo
- **clima**: le aree urbane producono masse di aria più calda che condizionano le condizioni microclimatiche climatiche locali
- **salute**: queste condizioni microclimatiche spesso aumentano la formazione e concentrazione di sostanze nocive nell'aria, con effetti rilevanti sulla salute dell'ambiente e dell'uomo





STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO

Insieme al dibattito internazionale sull'ambiente, si sono sviluppati strumenti operativi per controllare l'impatto degli interventi sul territorio e per pianificarne un utilizzo sostenibile: **VIA Valutazione di impatto ambientale**: serve per effettuare la valutazione dei progetti che possono avere forti impatti ambientali.

Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedura che viene attuata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la vegetazione, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico-culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche al fine di individuare, eliminare o comunque ridurre entro limiti compatibili l'impatto ambientale degli interventi

VAS Valutazione ambientale strategica: è lo strumento destinato a innescare la fase di controllo sin dal momento della formazione di piani e programmi.

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.

Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, alcune regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti l'esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi nell'ambito di norme sulla pianificazione territoriale o sulla VIA. Le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alla nuova disposizione nazionale sulla VAS.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del Decreto 4/08, "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile". L'autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione della decisione;



FILONE TECNICO SCIENTIFICO SCHEDA DOCUMENTAZIONE



- il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS qualora l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri riportati nell'allegato I del D.Lgs 4/08.

Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i piani regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si indicano anche le norme nazionali istitutive degli stessi. Essi costituiscono un insieme esemplificativo di piani soggetti a VAS, per i settori indicati, in quanto a livello locale il quadro pianificatorio e programmatico è caratterizzato da molteplici e diversificate tipologie di piani e programmi previsti da norme regionali e pertanto caratteristici delle specifiche realtà territoriali.

Tabella 1: Esempificazione di piani regionali ai quali si applica la VAS istituiti dalle disposizioni legislative nazionali indicate

Settori	Denominazione del piano	Legge istitutiva
Energetico	Piano energetico regionale (ambientale)	L. 10/1991 art. 5
Trasporti	Piano regionale dei trasporti	- D.Lgs. 422/1997 art.14 - D.P.R. 14/3/2001 All. PGTL punto 8.2
Rifiuti	Piano regionale di gestione dei rifiuti	- D.Lgs. 22/1997 art. 22 e smi - D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs 4/2008
Acque	Piano di tutela delle acque (piano stralcio del PB)	- L. 183/1989 - D.Lgs. 152/1999 - D.Lgs. 258/2000 - D.Lgs. 152/2006 modificato e integrato con Dlgs 4/2008
Pianificazione territoriale o destinazione dei suoli	Piano territoriale regionale (PTR)	- L. 1150/42
Piani ambientali	Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria	- D.P.R. 203/1988 - D.Lgs. 351/1999
Piani ambientali	Piano territoriale paesistico (PTP)	- D.Lgs. 42/2004 art. 135



FILONE TECNICO SCIENTIFICO SCHEDA DOCUMENTAZIONE



In sede statale, l'autorità competente per la VAS è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esprime, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il parere motivato.

In sede regionale, autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

Presso il MATTM è stata istituita con DPR n. 90 del 14/05/2007 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS che assicura al Ministero stesso il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di quanto stabilito nel Decreto 4/08.

L'applicazione del processo VAS attraverso le specifiche componenti del processo, quali la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano, l'analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle performances ambientali del piano, rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione sostenibile.

In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si possono ricondurre ai seguenti:

- il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall'iter decisionale. I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio. Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.
- L'individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l'alternativa "0" di non intervento) con lo scopo, tra l'altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all'adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del piano). A supporto di tale fase, possono essere utilizzati strumenti di supporto alle decisioni qualitativi e/o quantitativi quali metodologie e tecniche di valutazione integrata, analisi multicriteria, modelli matematici e strumenti GIS.
- Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008).



AIA Autorizzazione Integrata Ambientale autorizza l'esercizio di un impianto imponendo di evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Cos'è

L'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto imponendo misure tali da evitare oppure ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Certificazioni energetica ed ambientale: per verificare, valutare e confrontare le prestazioni dei diversi edifici in rapporto all'ambiente e alle sue risorse.

PTR Piano Territoriale Regionale: è il nuovo strumento di supporto delle attività di governo territoriale della Regione, che ha competenza esclusiva sulle risorse essenziali di interesse regionale:

- aria, acqua, suolo ed ecosistemi;
- paesaggio;
- edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici;
- sistema degli insediamenti.